



LA TUTELA DEI CLIENTI BANCARI E FINANZIARI

Newsletter a cura della Banca d'Italia

ISSN 2532-568X (online)

NUMERO 3 - MAGGIO 2018

SOMMARIO

Un cliente, una storia

Il rinnovo anticipato e la trasparenza dei costi nella cessione del quinto dello stipendio

Tre domande a

Michele Carofiglio, Titolare della Divisione Verifiche antiriciclaggio e usura del Servizio

Tutela dei clienti e antiriciclaggio della Banca d'Italia

È bene sapere che...

L'ABF e' uno strumento alla portata di tutti

Notizie



UN CLIENTE, UNA STORIA

Rubrica di approfondimento su problematiche rilevate attraverso esposti ricevuti e ricorsi all'ABF



IL RINNOVO ANTICIPATO E LA TRASPARENZA DEI COSTI NELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Tempo di lettura: 6'30"

La cessione del quinto è un finanziamento che puoi chiedere se sei un lavoratore dipendente o un pensionato, pubblico o privato. Il rimborso del prestito avviene mediante una trattenuta mensile che è effettuata direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico (che a sua volta lo versa al finanziatore) e può arrivare al massimo al quinto del tuo stipendio/pensione (indicato comunemente come quinto cedibile). Il finanziamento può avere una durata che va da un minimo di due anni a un massimo di 10 per cui rinunci per un po' di tempo a una parte importante delle tue entrate e, se sei un lavoratore, vincoli anche una parte delle somme destinate al tuo trattamento di fine rapporto; sostieni inoltre dei costi per l'operazione di finanziamento di cui devi essere pienamente consapevole. Essere consapevoli dei costi di questo tipo di finanziamento è importante non solo quando si accende il finanziamento ma anche per decidere se estinguerlo anticipatamente o rinnovare l'operazione. Alcuni costi (cosiddetti *recurring*) riguardano infatti servizi e attività che maturano nel corso del rapporto (ad esempio gli interessi sulla somma erogata) e devono quindi essere restituiti in caso di estinzione anticipata; ci sono invece dei costi (cosiddetti *up front*), che sono collegati ad attività che si sono concluse con la stipula del contratto e che



quindi non possono essere restituiti (per esempio, spese di istruttoria). Per questo è importante sapere se le commissioni e le spese si riferiscono alla fase iniziale del prestito e alla formazione del contratto o alla sua gestione nel tempo.

PRIMO CASO

Un cliente estingue un precedente finanziamento ottenuto mediante cessione del quinto e stipula perciò con lo stesso intermediario un secondo contratto analogo e di importo maggiore. Si rivolge all'ABF chiedendo il rimborso integrale delle commissioni e delle spese di istruttoria e assicurative pagate per il secondo contratto perché stipulato prima che fosse decorso l'intervallo minimo temporale previsto dalla legge per il rinnovo dei finanziamenti estinguibili mediante cessione del quinto, cioè almeno i 2/5 della durata del contratto. Il primo contratto ha infatti una durata originaria di 9 anni, per un totale di 108 rate mensili, e viene rinnovato dopo il pagamento di appena 13 rate e non 43 come dovrebbe essere, con una differenza dunque di 30 rate.

La decisione

L'ABF con decisione n. 422/2017 ritiene che il mancato rispetto del termine minimo di legge non incida sulla validità del nuovo finanziamento e riconosce al cliente, a titolo risarcitorio, la quota parte delle spese che l'intermediario ha già incassato ma che maturano durante la vita del contratto (criterio cosiddetto *pro rata temporis*): il risarcimento è calcolato considerando l'importo complessivo delle commissioni e degli oneri assicurativi che si sarebbero dovuti riconoscere all'intermediario tra la rata n. 13 e la rata n. 43 che in realtà non hanno avuto corso a causa del rinnovo.

Orientamenti di vigilanza

Recentemente la Banca d'Italia ha ricordato a tutti gli operatori di questo settore quali sono le regole di trasparenza e correttezza più importanti da rispettare nell'interesse dei clienti con gli "Orientamenti di vigilanza" sulla cessione del quinto. Ad esempio, con riferimento al caso riportato all'ABF ha richiamato il fatto che favorire l'estinzione dell'operazione in corso prima del termine minimo di legge, in vista della successiva stipula di un nuovo contratto di CQS, può essere elusivo della normativa vigente. Gli intermediari devono evitare qualunque condotta - anche posta in essere con l'intervento di terzi - che porti al risultato vietato dalla legge o si traduca in una limitazione della possibilità per il cliente di valutare, una volta maturati i termini, la convenienza a rinnovare il finanziamento e le condizioni proposte (Orientamento 7).

SECONDO CASO

Un cliente vuole procedere all'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto per 120 rate del proprio stipendio. Contesta però i conteggi estintivi dell'intermediario e chiede all'ABF di accertare il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a fronte dell'estinzione anticipata.

La decisione

L'Arbitro conferma, con la decisione n. 14134/2017, che nella formulazione dei contratti gli intermediari devono esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia i costi imputabili a prestazioni riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto (quelli definiti in precedenza *up front*, non ripetibili), sia i costi riferibili all'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); in assenza di una chiara ripartizione tra costi *up front* e *recurring*, i relativi importi vanno restituiti al cliente per la quota non maturata.



#CESSIONEDELQUINTO
dello stipendio o della pensione
IN SEI MOSSE

- 1 Accertati di aver capito bene le caratteristiche del prestito e valuta con attenzione se sei in grado di restituire il debito
- 2 Leggi bene costi e commissioni contenuti nell'Informativa che ti deve essere consegnata prima della firma del contratto
- 3 Usa il TAEG per confrontare le offerte. Valuta anche i costi che non ti saranno restituiti se estingui in anticipo il finanziamento (detti *up front*)
- 4 Rinnovare il prestito costa: fallo solo se ne hai davvero bisogno! (Se rinnovi il finanziamento chiedi di spiegarti bene quale sarà il tuo debito alla scadenza)
- 5 Leggi sempre con estrema attenzione tutte le comunicazioni che la banca o la società finanziaria ti invia ogni anno
- 6 Se pensi che i tuoi diritti siano stati violati, manda un reclamo alla banca o alla società finanziaria

Se non sei soddisfatto fai ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non hai bisogno di avvocato e puoi farlo con un click!

Scopri come su: www.arbitrobancariofinanziario.it

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA
Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio ha accolto la richiesta di rimborso della quota non maturata degli oneri indicati in contratto come “commissioni bancarie”, in quanto tale voce di costo conteneva un elenco di molteplici attività (connesse alla concessione e alla gestione del finanziamento) senza alcuna distinzione tra gli oneri relativi ad attività *up front* e quelli riguardanti attività *recurring*.

Orientamenti di vigilanza

Come abbiamo visto nel caso precedente, nella cessione del quinto tutti i costi del finanziamento (interessi, commissioni, altri oneri) sono versati in anticipo dal cliente e quindi la liquidità che egli effettivamente riceve è data dalla somma concordata sottratti tutti i costi.

Per verificare il costo complessivo dell'operazione, un parametro molto importante è il TAEG – Tasso annuale effettivo globale, diverso dal TAN (Tasso Annuo Nominale) che invece non comprende spese o commissioni e non indica il “costo totale del finanziamento”. Un prestito con TAN pari a zero potrebbe avere quindi un TAEG molto maggiore di zero. Il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori. Non solo comprende tutti i costi, ma è un indice armonizzato a livello europeo. Permette quindi di confrontare facilmente e rapidamente tutti i finanziamenti, anche quelli offerti da operatori stranieri sul mercato italiano.

Gli “Orientamenti di vigilanza” sulla cessione del quinto sono intervenuti anche su questi aspetti di trasparenza contrattuale richiamando l'esigenza di indicare chiaramente gli oneri oggetto di restituzione al cliente in caso di estinzione anticipata (Orientamento 12). Gli oneri applicati al finanziamento e riportati nella documentazione di trasparenza con qualificazioni generiche o ambigue (in base, ad esempio, agli orientamenti consolidati dell'ABF), in sede di estinzione anticipata vanno restituiti al cliente per la parte non maturata. In caso di mancata indicazione delle modalità utilizzate per la restituzione, si dovrà considerare il criterio del *pro rata temporis*.” (Orientamento 20).

Per saperne di più collegati al sito della Banca d'Italia, o a quello del Governo.



TRE DOMANDE A...

Breve intervista su temi di attualità



MICHELE CAROFIGLIO, TITOLARE DELLA DIVISIONE VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO E USURA DEL SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E ANTIRICICLAGGIO DELLA BANCA D'ITALIA

Tempo di lettura: 4'00"

1. Perché si eseguono controlli in materia di anti-riciclaggio?

Con il termine "riciclaggio" si intende il reimpiego di denaro o beni provenienti da attività criminali nel sistema economico e finanziario per occultarne l'origine illecita. Tramite il riciclaggio di denaro la criminalità si sostiene e autoalimenta finanziariamente; realizza inoltre una concorrenza sleale a danno degli operatori onesti, alterando così le regole per il corretto funzionamento del mercato. In Italia, dove il fenomeno della criminalità organizzata è molto diffuso, la prevenzione e il contrasto del riciclaggio costituiscono una priorità per tutelare la legalità e per migliorare la crescita e il benessere economico.

Il riciclaggio inoltre è un fenomeno che supera i confini nazionali, in quanto la criminalità opera spesso in più nazioni contemporaneamente: per combatterlo è quindi necessario adottare strumenti che possano realizzare una strategia globale di contrasto. A questo scopo in ambito internazionale sono stati definiti i principi fondamentali a cui ogni ordinamento deve uniformarsi per prevenire e contrastare il riciclaggio sia a livello nazionale che a livello globale.

Norme in materia di antiriciclaggio

Questi principi fanno parte integrante dell'ordinamento comunitario e del nostro ordinamento anti-riciclaggio, che è disciplinato del decreto legislativo n. 231 del 2007, recentemente modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017. La normativa anti-riciclaggio impone, tra l'altro, a banche e a intermediari finanziari l'adozione di particolari salvaguardie per intercettare fenomeni di riciclaggio e attribuisce alla Banca d'Italia specifiche funzioni.

2. Qual è il ruolo della Banca d'Italia in materia di anti-riciclaggio e in che modo si differenzia dalla Unità Informazione Finanziaria (UIF)?

La Banca d'Italia e la UIF sono ambedue parte del sistema italiano anti-riciclaggio, ma svolgono funzioni diverse.

La Banca d'Italia – nella sua qualità di Autorità di Vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari finanziari – svolge funzioni:

a) normative: emana norme sulle modalità di adempimento degli obblighi imposti dalla legge in materia anti-riciclaggio. Questi obblighi sono diretti ad assicurare da parte degli intermediari la conoscenza del



cliente, la tracciabilità delle transazioni e l'adozione di una struttura organizzativa e di controllo in grado di gestire i rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e intercettare le operazioni che sono motivo di sospetto per riciclaggio o finanziamento del terrorismo (le cosiddette operazioni sospette)

b) di controllo: sia a distanza sia mediante ispezioni in loco, per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa

c) sanzionatorie/di intervento: può erogare nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni degli obblighi previsti dalla legge. Inoltre, la Banca d'Italia scambia informazione con l'Autorità Giudiziaria e gli organi investigativi per la prevenzione dei reati finanziari.

Gli standard internazionali in materia di anti-riciclaggio prevedono poi che ogni Paese costituisca una propria UIF con funzioni di contrasto al riciclaggio.

La UIF riceve dai soggetti obbligati dalla normativa le segnalazioni di operazioni sospette, ne effettua l'analisi finanziaria e ne valuta la rilevanza per la successiva trasmissione agli organi investigativi e giudiziari. La UIF italiana collabora inoltre attivamente con le UIF degli altri Paesi mediante scambi informativi e coordinando le rispettive attività per contrastare il fenomeno del riciclaggio a livello globale.

In conclusione, la Banca d'Italia è l'Autorità che vigila sugli intermediari bancari e finanziari per verificare il rispetto e l'efficace adempimento degli obblighi imposti dalla normativa, mentre la UIF esegue l'analisi finanziaria dei flussi ritenuti sospetti e comunica i risultati di queste analisi alle Autorità Investigativa e Giudiziaria, per attivare la repressione del fenomeno.

3. Nella risposta precedente si è accennato anche al fenomeno del finanziamento del terrorismo: che differenza c'è con il riciclaggio?

Per finanziamento del terrorismo si intende quell'insieme di attività anche di tipo lecito poste in essere per raccogliere fondi per finanziare – anche indirettamente – una o più condotte, con finalità di terrorismo.

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono fattispecie molto diverse tra loro, in quanto i fondi destinati a finanziare eventi terroristici possono avere anche un'origine lecita e molto spesso i fabbisogni finanziari dei terroristi sono di ammontare contenuto. In entrambi i casi però si realizzano momenti di contatto tra le attività criminali e il sistema economico finanziario "legale". L'effetto finale sia del riciclaggio che del finanziamento del terrorismo è in ogni caso quello di alterare l'integrità complessiva del sistema.

Dati i punti di affinità tra i due fenomeni, la legge ha esteso al finanziamento del terrorismo le medesime salvaguardie previste per l'antiriciclaggio. Analogamente la Banca d'Italia e la UIF svolgono in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo le medesime funzioni previste in materia di anti-riciclaggio.



È BENE SAPERE CHE...

Domande ricorrenti su temi di attualità e di interesse generale



L'ABF E' UNO STRUMENTO ALLA PORTATA DI TUTTI

Tempo di lettura: 7'00

Perché nel 2009 la Banca d'Italia ha creato l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)?

L'Arbitro Bancario Finanziario nasce dall'esigenza di offrire ai clienti delle banche e degli altri intermediari finanziari - sul modello dei paesi anglosassoni – un'opportunità di tutela in più.

Una via più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario – per risolvere le controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Che cos'è l'ABF e come è articolato?

L'ABF è un sistema italiano di risoluzione alternativa delle controversie in materia bancaria e finanziaria. E' un Organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia che ospita le segreterie tecniche a supporto dei Collegi giudicanti. L'Arbitro infatti è un sistema formato da sette Collegi (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo) che decidono i ricorsi in base al domicilio dei clienti dichiarato nel ricorso.

Ogni Collegio è composto da cinque membri:

- il Presidente e due membri sono designati dalla Banca d'Italia
- un membro è designato dalle associazioni degli intermediari
- un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (consumatori e imprese)

Ciascuno Collegio è assistito da una Segreteria tecnica istituita presso le relative Filiali della Banca d'Italia.

Le Segreterie tecniche:

- ricevono il ricorso e accertano in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini
- ricevono la documentazione presentata dall'intermediario
- se necessario, chiedono alle parti di integrare la documentazione
- curano le comunicazioni relative alla procedura del ricorso alle parti.

Nei confronti di chi puoi presentare un ricorso?

Puoi presentare un ricorso nei confronti di:

- banche
- intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB)



- confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB
- istituti di pagamento (IP)
- istituti di moneta elettronica (IMEL)
- intermediario straniero che faccia parte della rete Fin-Net. [Vedi apposito BOX "E se hai un problema con un intermediario straniero?"]

Cosa devi fare prima di proporre il ricorso?

Devi inviare un reclamo scritto all'intermediario, che ha tempo 30 giorni per risponderti. Ricordati che nel ricorso puoi proporre soltanto questioni già espresse nel preventivo reclamo. Se l'intermediario non ti ha risposto o non sei soddisfatto della risposta che hai ricevuto, potrai rivolgerti all'ABF. Puoi ricorrere all'ABF al massimo entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Se sono trascorsi 12 mesi devi presentare un nuovo reclamo.

Quando puoi (e quando non puoi) ricorrere all'ABF?

Puoi ricorrere all'ABF se vuoi risolvere una controversia con un intermediario che riguarda servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento. Se, ad esempio, il tuo problema riguarda conti correnti, mutui, prestiti personali, puoi ricorrere all'ABF per chiedere:

- che ti venga riconosciuta una somma, non superiore a 100.000 euro
- l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo l'estinzione di un mutuo), in questo caso senza limiti di importo.

Non puoi invece ricorrere se la tua controversia:

- riguarda servizi o attività con finalità di investimento (ad esempio, negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni): per questo c'è l'Arbitro per le Controversie Finanziarie – **ACF**
- riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, ad esempio prodotti assicurativi o previdenziali
- riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009
- è già sottoposta all'autorità giudiziaria o è già all'esame di arbitri o conciliatori.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se questa è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Se vuoi sapere di più sugli strumenti di tutela che puoi attivare consulta anche la guida che trovi a questo [link](#)

Cosa può fare l'ABF?

L'ABF decide chi ha ragione e chi ha torto: le sue decisioni non sono vincolanti per le parti ma gli intermediari nella maggior parte dei casi seguono le indicazioni contenute nelle decisioni dell'Arbitro.

Se ritieni la decisione dell'ABF insoddisfacente, puoi in ogni caso rivolgerti al giudice, come può a sua volta fare l'intermediario.



Quanto costa un ricorso all'ABF?

Dovrai pagare soltanto 20 euro di contributo spese per la procedura. Se il tuo ricorso è accolto, anche solo in parte, l'intermediario è tenuto a rimborsarti i 20 euro.

Procedura: passo n. 1, presentazione

Il ricorso può essere presentato online tramite il Portale ABF (cfr. la "Guida all'utilizzo del Portale ABF"). Dopo la presentazione del ricorso, la Segreteria tecnica accerta completezza, regolarità e tempestività della documentazione che hai presentato. Ti potrà essere richiesto di regolarizzare il ricorso e di fornire ulteriori elementi (quest'ultima richiesta potrà essere rivolta anche all'intermediario). Le eventuali richieste di integrazione potranno comportare una sospensione del termine previsto per la decisione del tuo ricorso.

Procedura: passo n. 2, decisione

Il ricorso è deciso dal Collegio esclusivamente sulla base della documentazione presentata. La decisione è presa a maggioranza ed è motivata.

Se il tuo ricorso è accolto, anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere a quanto indicato nella decisione, compresa la restituzione in tuo favore dei 20 euro versati come contributo spese. Se non è fissato alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Procedura: passo n. 3, inadempimento dell'intermediario

L'intermediario si considera inadempiente se:

- non esegue o esegue solo in parte quanto previsto dalla decisione dell'ABF
- non ti rimborsa i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto, anche solo in parte
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese di 200 euro, dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.

Se l'intermediario non rispetta la decisione o non collabora allo svolgimento della procedura l'inadempimento è pubblicato sul **sito internet dell'ABF**, dove trovi l'elenco degli intermediari inadempienti.

Alla luce dell'esperienza sinora maturata, la pubblicazione sul sito costituisce un ottimo deterrente al mancato adeguamento; gli intermediari, infatti, si adeguano ai pronunciamenti dell'ABF in una misura



superiore al 99 per cento dei casi. Quando non si adeguano il ricorrente può comunque rivolgersi al giudice. Le indagini sinora condotte in merito hanno peraltro evidenziato che l'orientamento dell'ABF è stato confermato nel 72 per cento dei casi di ricorso alla giustizia civile.

E se hai un problema con un intermediario straniero?

Se l'intermediario estero nei cui confronti vuoi proporre ricorso aderisce a un sistema che fa parte di Fin-Net – la rete europea di cooperazione tra gli organismi nazionali di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di servizi bancari, assicurativi e finanziari – la Segreteria tecnica ti può aiutare a presentare il ricorso all'organismo competente.

Per saperne di più [clicca qui](#).



NOTIZIE

Rubrica di attività, eventi, novità di interesse generale



Tempo di lettura: 10'45"

ATTENZIONE ALLA CLAUSOLA DI “NON TRASFERIBILITÀ” SUGLI ASSEGNI

Da parecchi anni sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune limitazioni all'uso del contante e al trasferimento di titoli e assegni. Tali limitazioni sono finalizzate a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia e costituiscono un importante tassello

della normativa che previene il “riciclaggio” del denaro, cioè il reimpiego di denaro o beni proveniente da attività criminali nel sistema economico e finanziario per occultarne l'origine illecita.

Per gli assegni, in particolare, occorre osservare alcune cautele nel loro utilizzo, che sono indicate dalle disposizioni (articolo 49 del decreto legislativo 231 del 2007), perché la loro inosservanza può essere alla base di una sanzione pecuniaria :

- i moduli degli assegni bancari e postali rilasciati dalle banche e da Poste Italiane devono presentare la clausola di “non trasferibilità” (il cliente può peraltro chiedere per iscritto alla propria banca o a Poste italiane che gli vengano rilasciati moduli di assegni senza clausola di non trasferibilità. In questo caso però il cliente è tenuto a pagare per ogni modulo la somma di 1,50 euro per imposta di bollo. Con questi moduli si potranno emettere assegni di importo inferiore a 1.000 euro)



- l'assegno emesso per una somma uguale o superiore a €1.000 deve contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità"
- gli assegni bancari emessi a beneficio del traente (ossia di colui che ha emesso l'assegno ovvero che contengono le formule "me medesimo", "mio proprio", "m.m." o similari) possono essere girati per l'incasso solamente ad una banca o a Poste Italiane
- gli assegni circolari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario dell'assegno e la clausola di "non trasferibilità".

I motivi per i quali si prevedono limiti molto rigidi all'uso degli assegni senza clausola di "non trasferibilità" sono dovuti alle caratteristiche stesse dell'assegno che è uno strumento pagabile "a vista", ossia è pagato dalla banca del cliente che ha emesso l'assegno al momento della presentazione del titolo all'incasso.

Rendere obbligatoria - sopra la soglia di €1.000 – la clausola di "non trasferibilità" rende impossibile la "girata" dell'assegno con la conseguenza che l'assegno diventa un titolo "nominativo", ossia pagabile solo ed esclusivamente al diretto beneficiario.

L'emissione di assegni muniti della clausola di "non trasferibilità" assicura la tracciabilità delle operazioni e impedisce che tramite assegni "in bianco" oppure oggetto di molteplici girate si possano trasferire/occultare somme provenienti da attività illecite o derivanti da evasione fiscale.

Come detto in premessa, l'emissione di un assegno per importi uguali o superiori a €1.000 senza i dati del beneficiario ovvero senza la clausola di "non trasferibilità" è punita con una sanzione a carico di chi ha emesso l'assegno. Da maggio 2017 il regime sanzionatorio è stato inasprito, perché quello precedente era ritenuto poco dissuasivo. Nel vecchio regime infatti la sanzione era proporzionale all'importo dell'assegno irregolare (la sanzione poteva variare tra l'1% e il 40% dell'importo dell'assegno). Nel sistema attuale l'ammontare della sanzione non tiene conto dell'importo dell'assegno ed è compresa tra un minimo di €3.000 e un massimo di €50.000.

Per queste sanzioni – che vengono inflitte dal Ministero dell'economia e delle finanze – è ammessa l'oblazione ossia il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione, di una somma di denaro per chiudere in maniera anticipata il procedimento senza arrivare alla sanzione. L'oblazione è ammessa con il pagamento di €6.000, indipendentemente dall'importo dell'assegno.

Il nuovo regime sanzionatorio ha avuto effetti penalizzanti nei confronti di cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di "non trasferibilità" (ad esempio per aver utilizzato carnet di assegni rilasciati oltre 10 anni fa – prima dell'entrata in vigore delle norme e quindi privi della clausola di "non trasferibilità"). Per ulteriori informazioni [clicca qui](#).



VALUTE VIRTUALI: AVVERTENZA PER I CONSUMATORI SUI RISCHI DA PARTE DELLE AUTORITA' EUROPEE

La Banca d'Italia segue attentamente il fenomeno delle valute virtuali in tutti i suoi sviluppi e implicazioni e partecipa attivamente nelle sedi internazionali ai lavori in corso sul tema. Nel gennaio 2015 è intervenuta con un documento informativo e di sensibilizzazione rivolto ai consumatori dal titolo **“Avvertenza**

sull'utilizzo delle valute virtuali” che dopo una dettagliata illustrazione delle caratteristiche delle valute virtuali, spiega con chiarezza i molteplici rischi derivanti dal loro utilizzo.

Per conoscere l'informativa dell'UIF sull'utilizzo anomalo delle monete virtuali [clicca qui](#).

Per conoscere i provvedimenti della Banca d'Italia [leggi qui](#).

Cosa sono le valute virtuali?

Le c.d. valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Alcuni esempi sono Bitcoin, LiteCoin, Ripple.

Create da soggetti privati che operano sul web, le valute virtuali non devono essere confuse con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici (carte di debito, carte di credito, bonifici bancari, carte prepagate e altri strumenti di moneta elettronica, ecc.).

Quali gli aspetti sottolineati? I rischi di perdite permanenti delle somme utilizzate per l'acquisto di valute virtuali a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici, lo smarrimento della password del portafoglio elettronico; la mancanza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi e di presidi di trasparenza, oltre che forme di tutela o garanzia delle somme impiegate, dato che l'attuale ordinamento non prevede specifiche forme di protezione o garanzie legali delle Autorità. L'Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato una comunicazione che richiama l'attenzione dei destinatari sugli obblighi antiriciclaggio a proposito di talune operatività connesse con valute virtuali, al fine di prevenire l'utilizzo del sistema economico-finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il tema è tornato all'attenzione recentemente, dopo che si sono verificati episodi, anche gravi, di attacchi informatici alle piattaforme di scambio che hanno comportato la perdita parziale o totale dei soldi investiti in valute virtuali da parte di numerosi consumatori. Si sono registrate inoltre situazioni di estrema volatilità dei prezzi di molte valute virtuali.

L'Autorità bancaria europea (EBA), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni (EIOPA) sono recentemente intervenute insieme, con un **avvertenza per i consumatori** sui rischi delle valute virtuali che la Banca d'Italia ha condiviso e pubblicato sul proprio sito web.



Le tre autorità europee in particolare sottolineano che le valute virtuali sono prodotti estremamente rischiosi e speculativi; che la formazione del loro prezzo è spesso non trasparente; che vi sono chiari segnali di una bolla nei prezzi di queste valute o di strumenti finanziari a esse collegate; che non vi sono né forme di protezione né specifiche garanzie legali. Inoltre, le tre autorità europee segnalano che le piattaforme di scambio di valute virtuali non sono regolate; che possono avere problemi di natura operativa che in talune circostanze impediscono ai consumatori di comprare o vendere le valute virtuali, nonché di scambiarle con le valute tradizionali. Raccomandano ai consumatori, infine, di non convertire in valuta virtuale più denaro di quanto ci si possa permettere di perdere.

La Banca d'Italia per amplificare la portata dei messaggi ha anche assunto, nell'ambito del suo impegno sul fronte dell'educazione finanziaria, iniziative divulgative presso il largo pubblico come la partecipazione di una dirigente della Banca d'Italia al **servizio del TG2 dedicato alle valute virtuali** o l'**intervista rilasciata sul quotidiano La Stampa** dal Vicedirettore generale Fabio Panetta.



IL PORTALE NAZIONALE DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA

È online il portale **Quello che conta**, frutto del lavoro del **Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria** guidato da Annamaria Lusardi.

Il portale intende offrire ai cittadini una fonte informativa autorevole, semplice, rigorosa e indipendente, per aiutarli a prendere decisioni consapevoli nel campo della finanza personale e familiare, dell'assicurazione e della previdenza.

Ispirato alle migliori prassi internazionali, il portale **Quello che conta**, in questa prima versione, offre informazioni di base sui più diffusi strumenti bancari, finanziari assicurativi e previdenziali, consigli, cose utili da sapere e guide pratiche. In futuro verrà arricchito con strumenti di simulazione e auto-apprendimento e fornirà informazioni sulle iniziative e le occasioni di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale promosse dal Comitato.

Il Comitato attraverso il portale ha contemporaneamente lanciato alcune iniziative con l'intento di raccogliere il maggior numero di idee e contributi attraverso un modello partecipativo che vede il coinvolgimento di cittadini e istituzioni nel processo di costruzione della Strategia nazionale. La prima iniziativa riguarda il portale stesso che è stato pubblicato in versione beta proprio per offrire a tutti l'occasione di inviare consigli e suggerimenti per migliorarlo.

La seconda è la consultazione pubblica della **Strategia nazionale** per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, che si è chiusa nel mese di maggio. La **Strategia** ha l'obiettivo ambizioso di aiutare i



cittadini ad acquisire conoscenze e competenze finanziarie per fare scelte utili a costruire un futuro sereno e sicuro ed è accompagnata dal Programma operativo, già approvato dal Parlamento.

Per assicurare che la Strategia prenda in considerazione tutte le esigenze della collettività, il Comitato chiede a tutti, cittadini, centri di ricerca, associazioni di consumatori, investitori, imprese, sindacati, di partecipare alla stesura della versione definitiva fornendo opinioni e suggerimenti sulla bozza posta in consultazione.

La terza è un nuovo censimento delle iniziative di educazione per raccogliere informazioni sull'offerta formativa disponibile, le sue caratteristiche e la sua evoluzione rispetto alla precedente rilevazione, relativa al triennio 2012-14. Diventa in questo modo possibile individuare buone prassi ed eventuali aree di sovrapposizione o sulle quali intervenire, facilitare il confronto e il coordinamento delle iniziative e acquisire la disponibilità dei singoli promotori a collaborare con il Comitato. Ciò può innescare un processo virtuoso che favorisca l'efficacia delle attività formative e un'efficiente allocazione delle risorse impegnate sul campo.